

# STATUTO CIRCOLO

## ARCI GINO MENCONI – APS

### DEFINIZIONI E FINALITÀ

#### ARTICOLO 1

L'associazione avente denominazione "ARCI GINO MENCONI – APS", è un'associazione non riconosciuta di promozione sociale costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche, aderente ad ARCI APS. L'associazione è stata costituita in data 20/12/1996. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'associazione ha sede legale in Carrara. L'eventuale modifica della sede legale all'interno del medesimo comune con comporterà modifica dello statuto essendo sufficiente la comunicazione ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione.

L'associazione potrà, inoltre integrare la denominazione con l'acronimo ETS alla perfezionata iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore al momento della sua raggiunta efficacia, senza che ciò richieda modifica dello statuto.

#### ARTICOLO 2

Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo.

L'associazione è costituita, ai sensi del d. lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, al fine di svolgere attività di utilità generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità di ognuno e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge



8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In attuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono scopi principali dell'associazione, permettere lo sviluppo culturale e civile tanto dei propri soci, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e la ricreazione dei legami sociali, la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali, la promozione e lo sviluppo del senso di comunità, la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo, la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui sostenendo la produzione culturale dal basso e della promozione della cultura come bene comune e sensibilizzazione civica.

L'associazione si impegna ad agire per il contrasto di ogni forma di odio e per la pratica dei doveri di solidarietà. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di razzismo, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento dell'associazione.

L'associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione alimenti e bevande per i propri soci, quale momento ricreativo e di socialità strettamente complementare alle attività di interesse generale di cui ai precedenti paragrafi ed in maniera conforme alla disciplina di legge vigente in materia.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## I SOCI

### ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori.

### ARTICOLO 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.



La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

#### **ARTICOLO 5**

Sulle domande di ammissione a socio decide, entro trenta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione, anche tramite uno o più suoi componenti a ciò specificamente ed espressamente delegati. Della decisione è data notizia al richiedente mediante consegna della tessera sociale. In caso di ammissione del socio ne è data iscrizione nel libro soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 6**

I soci hanno diritto:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci sotto la responsabilità del socio o loro famigliare;
- prendere visione ed ispezionare i libri sociali, ai sensi del successivo articolo 27;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. I soci minorenni esercitano il diritto di voto mediante rappresentanza da parte di uno dei genitori.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 7**

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali di circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **ARTICOLO 8**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso,
- mancato pagamento della quota sociale,
- espulsione o radiazione,
- recesso, che deve essere presentato per iscritto al consiglio direttivo.

Il recesso è esercitabile in qualsiasi momento. Il diritto di recesso dovrà esercitarsi mediante comunicazione scritta al presidente ovvero al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

#### **ARTICOLO 9**

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;



- denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

#### **ARTICOLO 10**

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 10-bis**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, la verificabilità dei programmi, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono essere verbalizzate nei libri sociali. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci.

In armonia con i principi sopra esposti, la convocazione degli organismi deve avvenire secondo modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

### **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ARTICOLO 11**

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio sociale del circolo è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio è utilizzato per le attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **ARTICOLO 12**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo approvazione e depositato



presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### **ARTICOLO 13**

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

## **L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ARTICOLO 14**

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

### **ARTICOLO 15**

L'assemblea, sia ordinario sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 16, non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni ad eccezione dei soci minorenni che esercitano il loro diritto di rappresentanza attraverso uno dei genitori.

### **ARTICOLO 16**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per le delibere di modifica consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza di questi ultimi.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo valgono le norme di cui all'articolo 30.

### **ARTICOLO 17**

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e 30 minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.



Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per l'elezione il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

#### **ARTICOLO 18**

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voto all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al circolo;
- nel caso di cui sopra, eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli, lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni la gestione sociale.

#### **ARTICOLO 19**

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **ARTICOLO 20**

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea.

I suoi componenti vengono eletti dall'assemblea tra i soci del sodalizio e permane in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

I componenti del consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 c.c.

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

#### **ARTICOLO 21**

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

#### **ARTICOLO 22**

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il PRESIDENTE; ha la rappresentanza legale del circolo ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio;



- il VICE-PRESIDENTE; coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il SEGRETARIO; cura ogni aspetto amministrativo del circolo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.

#### **ARTICOLO 23**

Sono compiti specifici del consiglio direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. Il consiglio può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- elegge il presidente ed il vicepresidente;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- predisporre il bilancio annuale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e gli ulteriori documenti ad esso connessi secondo quanto previsto dall'art. 13, d. lgs. 117/2017;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- all'interno delle linee guida definite dall'assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più consiglieri specificamente individuati;
- convocare l'assemblea nei casi e con le modalità previste dal presente statuto;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed Enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.

#### **ARTICOLO 24**

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.



## ARTICOLO 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenze dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il consiglio direttivo decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni. Sino alla rielezione dei nuovi organismi dirigenti il consiglio dimissionario permarrà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

## ARTICOLO 25 - bis

Il presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione. È eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, dirige l'attività del consiglio direttivo ed esegue le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del consiglio direttivo oppure dell'assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

Il vicepresidente, è eletto dal consiglio direttivo all'interno dei suoi componenti, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## ARTICOLO 26

Alla ricorrenza dei presupposti indicati agli art. 30 e 31 del d. lgs. 117/2017, sarà nominato organismo anche monocratico di controllo secondo i requisiti e con le funzioni indicate dal medesimo articolo 30, d. lgs. 117/2017 allo stesso saranno affidati anche i compiti dell'organo di revisione laddove ne ricorrano i criteri per l'adozione ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## ARTICOLO 27

L'associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali



- redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri sociali. Il socio che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri sociali è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dal socio che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata. La richiesta, se adeguatamente motivata, sarà approvata dal consiglio direttivo e la decisione sarà immediatamente comunicata, senza formalità, al socio richiedente che potrà prendere visione dei libri sociali presso la sede sociale dell'associazione entro 7 giorni dalla comunicata accettazione della richiesta, senza aggravio di tempi e costi a carico dell'associazione.

#### **ARTICOLO 28**

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

#### **ARTICOLO 29**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

### **SCIoglimento DEL CIRCOLO**

#### **ARTICOLO 30**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, del d. lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata alla presenza di almeno tre quinti dei soci aventi diritti di voto e con il voto favorevole di almeno tre quarti di questi. Ove non sia raggiunta tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato nel corso della terza convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti con maggioranza assoluta di questi.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, d. lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore, che abbia analoghi finalità e valori espressi negli artt. 1 e 2 del presente Statuto e individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 31

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi, si applicano le norme del d. lgs. 117/2017 e ss. mm. e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.





## Verbale di Assemblea di Costituzione Circolo ARCI "GINO MENCONI"

In data **05/03/2009** presso la futura sede sociale del costituendo circolo, sita a **AVENZA CARRARA**,

per costituire un circolo culturale, ricreativo la cui attività non è a fini di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra. **CUCURNIA TINA**

Il presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un Circolo Culturale e Ricreativo la cui attività non è a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero conforto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani ed i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle regioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Il Presidente dell'Assemblea da lettura dello statuto (che si riporta in calce al presente atto), che dopo ampia e proficua discussione viene posta in votazione ed approvato all'unanimità.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre il circolo a aderire all'Associazione Nazionale "ARCI", e da lettura dello Statuto Nazionale della stessa. Statuto i cui fondamentali sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la Costituzione del Circolo, e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica al circolo medesimo ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui il circolo è parte attiva.

I soci prendono conoscenza di detto statuto, ed ascoltata la relazione del presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'Associazione Nazionale "ARCI Nuova Associazione", di accettare lo statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera del circolo.

L'assemblea delibera quindi che il costituito circolo venga denominato: " Circolo Arci " **GINO MENCONI** ". che la sua sede legale sia posta in Carrara loc. **AVENZA Via GINO MENCONI 25**

Per proposta dell'assemblea viene nominato Presidente del costituendo circolo il sig. **PARRINI RAFFAELE**, segretario il Sig. **BARATTINI PAOLO** e consiglieri i sig **CAVALLINI FABIO, CUCURNIA GIULIANO, PUCCIARELLI ANTONIO, BARTOLI PATRIZIA, BARTOLI TIZIANA, CUCURNIA TINA** la proposta, posta in votazione, viene approvata ad all'unanimità.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detto circolo, libero a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo rettifica del consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi provvisori nominati in anni un termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi. Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18.00.

Il presidente

*Tina Cucurnia*

Il segretario

*Raffaele Parrini*

I presenti

*Barattini Paolo*

*Cavallini Fabio*

*Cucurnia Tina*

*Pucciarelli Antonio*

*Bartoli Patrizia*

*Bartoli Tiziana*

*Cucurnia Giuliano*

*Cucurnia Tina*

*Parrini Raffaele*

*Barattini Paolo*

*Cavallini Fabio*

*Bartoli Patrizia*

*Bartoli Tiziana*



REGISTRO Ufficio delle Camere di Commercio  
CAMERA  
30-4-08 N. 710 Mod. 3  
FRATELLI  
009  
€ 168,00



## STATUTO CIRCOLO ARCI

### “GINO MENCONI” DEFINIZIONI E FINALITA'

#### ARTICOLO 1

Il circolo **GINO MENCONI in AVENZA CARRARA** è di tipo mutualista, apertistico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

#### ARTICOLO 2

Lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo.

Il circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportuno.

## I SOCI

#### ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

#### ARTICOLO 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### ARTICOLO 5

30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, quando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti e deliberando sullo stesso. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e il nominativo verrà iscritto nel libro dei soci: Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, il quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

#### **TICOLO 6**

ci hanno diritto:

frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci sotto la responsabilità del socio o loro famigliare; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo; ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello scioglimento dell'assemblea.

#### **ARTICOLO 7**

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali di circolo.  
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **ARTICOLO 8**

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo

#### **ARTICOLO 9**

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

#### **ARTICOLO 10**

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

## PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

### ARTICOLO 11

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:  
beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;  
contributi, erogazioni e lasciti diversi;  
fondo di riserva.

### ARTICOLO 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.  
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### ARTICOLO 13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.  
Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

## L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ARTICOLO 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

### ARTICOLO 15

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 16, non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

### ARTICOLO 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.  
Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'articolo 30.

#### **ARTICOLO 17**

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.  
Le deliberazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.  
L'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e 30 minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.  
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per l'elezione il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.  
Il verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

#### **ARTICOLO 18**

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo.  
L'assemblea nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:  
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;  
- approva le linee generali del programma di attività;  
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza tra i nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voto all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al circolo;  
- nel caso di cui sopra, eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli, lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;  
- delibera su tutte le questioni la gestione sociale.

#### **ARTICOLO 19**

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.  
L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

#### **ARTICOLO 20**

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

#### **ARTICOLO 21**

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

## ARTICOLO 22

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

Il PRESIDENTE; ha la rappresentanza legale del circolo ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio;

Il VICE-PRESIDENTE; coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

Il SEGRETARIO; cura ogni aspetto amministrativo del circolo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.

## ARTICOLO 23

Compiti del consiglio direttivo del circolo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

## ARTICOLO 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

## ARTICOLO 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenze dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il consiglio direttivo decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

## TICOLO 26

Il collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da tre. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze su questioni nate all'interno del circolo, sulle deliberazioni dello statuto e del regolamento sull'inosservanza delle delibere. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo richiedano necessario.

## ARTICOLO 27

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazione al consiglio direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni 4 mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il consiglio direttivo.

## ARTICOLO 28

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.

## ARTICOLO 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

## SCIoglimento DEL CIRCOLO

### ARTICOLO 30

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.



## ARTICOLO 26

Il collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da tre. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze su questioni nate all'interno del circolo, sulle deliberazioni dello statuto e del regolamento sull'inosservanza delle delibere. Il collegio delibera l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'articolo 9. Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo richiedano necessario.

## ARTICOLO 27

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazione al consiglio direttivo e all'assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni 4 mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il consiglio direttivo.

## ARTICOLO 28

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.

## ARTICOLO 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

## SCIoglimento DEL CIRCOLO

### ARTICOLO 30

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 31

Per quanto non è previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

